

COMUNE DI ZOPPOLA



**REGOLAMENTO PER IL
RISPETTO E LA TUTELA DEI
DATI PERSONALI
NELL'UTILIZZO E GESTIONE
DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

(Approvato con delibera di C.C. n. 46 del 26.06.2006)

SOMMARIO:

**CAPO I
Principi Generali**

- **art. 1 Finalità e definizioni** pag. 3
- **art. 2 Ambito di applicazione** pag. 5
- **art. 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di video sorveglianza** pag. 5

**CAPO II
Obblighi per il titolare del trattamento**

- **art. 4 Titolarità** pag. 7
- **art. 5 Responsabile** pag. 7
- **art. 6 Notificazione** pag. 8

**CAPO III
Trattamento dei dati personali**

- **art. 7 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali** pag. 9
- **art. 8 Informazioni rese al momento della raccolta** pag. 10
- **art. 9 Diritti dell'interessato** pag. 11
- **art. 10 Sicurezza dei dati** pag. 12
- **art. 11 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali** pag. 13
- **art. 12 Comunicazione** pag. 13

**CAPO IV
Tutela amministrativa e giurisdizionale**

- **art. 13 Tutela** pag. 14

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e definizioni.

1 – Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano del Comune, gestito ed impiegato dal Comune di Zoppola – Servizio di polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2 – Il presente regolamento riguarda l'esercizio di impianti di videosorveglianza regolandone l'uso secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che in seguito sarà citato come "Codice" e al provvedimento generale del Garante sulla videosorveglianza in data 29.04.2004. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme di riferimento.

3 – Ai fini del presente regolamento, i termini usati si intendono con le seguenti definizioni:

a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;

b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "**titolare**", il Comando di Polizia Municipale del Comune di Zoppola, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;

f) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

k) per “**Garante**”, l’autorità istituita ai sensi dell’art. 30 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675.

4 – Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi illustrati dal garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004:

a) Principio di liceità: il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici nello svolgimento di funzioni istituzionali come disposto dagli articoli da 18 a 22;

b) Principio di necessità: poiché l’installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l’introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze;

c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza;

d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l’eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).

Art. 2 Ambito di applicazione.

1 – Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza, attivati sul territorio del Comune di Zoppola e collegate alla sala di controllo della Polizia Municipale:

- a) le telecamere attivate sul territorio comunale;

Art. 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

1 – Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di impianti di videosorveglianza sul territorio Comunale.

2 – Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al comune di Zoppola, in particolare dal Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dal D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, dalla legge n. 65 del 7 marzo 1986, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, sono:

- a) rilevare la commissione di reati, atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e/o delle Forze dell'Ordine a tutela dell'incolumità delle persone e del patrimonio pubblico;
- b) vigilare e controllare il traffico nei luoghi di maggiore pericolosità per frequenza o gravità degli incidenti occorsi, consentendo:
 - 1- la rilevazione di infrazioni gravi;
 - 2- la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- c) controllare le infrazioni di accesso o transito in zone a traffico limitato o regolamentato (*centro storico, accesso ai soli residenti o esercenti attività, traffico a targhe alterne, ...*);
- d) rilevare situazioni di pericolo o di allarme per la sicurezza o l'ordine pubblico, per consentire il pronto intervento della Polizia Municipale e/o Forze dell'Ordine;
- e) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- f) consentire la riproduzione video dei fatti e degli eventi elencati ai punti – a) – b) – d) di cui si abbia avuto notizia successivamente al loro verificarsi;
- g) consentire la riproduzione dei luoghi e dei momenti collegati a fatti e eventi elencati ai punti – a) – b) – c) per trarre tutti gli elementi utili alla loro ricomposizione.

3 – La videosorveglianza di cui al presente regolamento non è orientata alla raccolta e al trattamento di “dati sensibili”.

4 – Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata.

CAPO II
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 Titolarità.

1 – Il Comune di Zoppola, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga a conformare il trattamento dei dati ai principi del “Codice” richiamato nel decalogo del Garante emesso in data 29 novembre 2000 per il corretto utilizzo dei sistemi di video sorveglianza.

Art. 5 Responsabile della gestione e del trattamento.

1 – Il Comandante della Polizia Municipale in servizio è designato con delega scritta di funzioni quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per le disposizioni del presente regolamento; al designato è consentito il ricorso.

2 – Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3 – La responsabilità della gestione dell’impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal “Codice” e il suo costante controllo sull’uso delle immagini inquadrare e raccolte spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.

4 – Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

5 – Il responsabile custodisce le chiavi all’archiviazione delle immagini, nonché le parole o codici chiave (password) per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

6 – Il responsabile nomina gli incaricati del materiale trattamento, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati, nell’ambito degli operatori di polizia municipale in servizio di ruolo. Con l’atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell’utilizzo degli impianti, essi sono istruiti al corretto uso dei sistemi sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 6 Notificazione

1- Il Comune di Zoppola, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive disposizioni del 29 aprile 2004 dell'Authority sulla privacy.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

1 – I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2 – I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza che saranno installate in corrispondenza dei siti più sensibili ed esposti a fatti ed accadimenti stabiliti nell'art. 3 comma 2 e individuati nel rispetto dei principi e delle norme del presente regolamento.

3 – Il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati personali si obbligano a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. Le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

4 – E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' altresì vietato riprendere luoghi privati e comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della legge del 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

5 – I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti e registrati. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento in aggiunta alla visione in tempo reale da parte degli addetti. La conservazione delle immagini è limitata alla temporanea capacità della memoria di massa dei videoregistratori e comunque non superiore alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, poi sono automaticamente distrutte dalla registrazione di nuove immagini. E' ammessa la copiatura e il salvataggio su altri supporti delle immagini videoregistrate solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

6 – L'accesso alle immagini è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

7 – Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il responsabile o l'incaricato della sorveglianza provvede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al comma 3, il responsabile o l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse. Alle informazioni raccolte possono accedere solo gli organi di Autorità Giudiziaria, ivi compresa la Polizia municipale, esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato. In tal caso, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti, saranno riversate su nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

Art. 8 Informazioni rese al momento della raccolta.

1 – Il Comune di Zoppola, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere l'informativa in conformità al modello semplificato individuato dal Garante ai sensi dell'art. 13 comma 3 del codice in allegato al citato provvedimento del 29 aprile 2004 come da esempio riportato di seguito con la scritta:

“Comune di Zoppola”

ATTENZIONE

segue poi un riquadro con la riproduzione grafica di una videocamera stilizzata e la scritta “AREA/TERRITORIO VIDEOSORVEGLIATO”,

La rilevazione/registrazione è effettuata da: Polizia Municipale.

Per fini di tutela del patrimonio e delle persone

le immagini saranno trattate in modo lecito, secondo le modalità del sistema di registrazione, per scopi finalizzati alla sicurezza pubblica;

le immagini saranno conservate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi;

in relazione al trattamento dei reati personali, sono in essere tutti i diritti contenuti nell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 fornibili dal titolare o responsabile designato.

Provvedimento generale del 29 Aprile 2004 sulla videosorveglianza e D. Lgs. N. 196/03.

Art. 9 Diritti dell’interessato.

1 – L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

- a) dell’origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

- a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

5. I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

7. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 5 (cinque) giorni.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 12.

Art. 10 Sicurezza dei dati.

1 – I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6 commi 5 e 6 presso la Polizia Municipale in appositi archivi o apparecchiature e vi possono accedere solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2. L'impianto di videosorveglianza può:

a) essere a circuito chiuso; in tal caso non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, potrà essere accessibile alla stazione periferica ubicata presso la Stazione Carabinieri di Fiume, competente per territorio, o in aggiunta alla Sala di Controllo della Stazione di Polizia di Pordenone.

b) utilizzare per il trasferimento delle immagini la rete telematica pubblica solo in modo criptato con garanzia di sicurezza. Il sistema di sicurezza d'accesso deve essere regolarmente verificato ed aggiornato.

3. Eventuali accessi alle apparecchiature di persone diverse da quelle indicate al comma 1, devono essere autorizzati per iscritto dal responsabile. L'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata. Possono essere autorizzati all'accesso solo

a) incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento;

b) il personale addetto alla manutenzione degli impianti.

Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atti ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione e/o di pulizia dei locali.

4. Il responsabile e gli incaricati di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato all'accesso.

5. Ogni accesso al sistema di trattamento delle immagini deve essere registrato. La registrazione può avvenire:

- a) automaticamente al momento dell'accesso da parte dell'addetto autorizzato: il programma di gestione nel restringere l'accesso ai soli addetti muniti di codice chiave (password) autorizzata e ne registra tutti gli elementi temporali d'utilizzo. Sarà cura del responsabile sorvegliare sulla sicurezza e sul corretto utilizzo dei codici chiave da parte degli addetti;
- b) con annotazioni sul registro degli accessi al sistema di videosorveglianza tenuto presso la sede della Polizia municipale. Vi saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di accesso e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

Art. 11 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

1 – La materia è regolamentata dall'art. 15 del "Codice".

Art. 12 Comunicazione.

1 – I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto dal precedente art. 3, comma 2, salvo le esigenze di polizia o giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 13 Tutela.

1 – Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del “Codice”.

2 – In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 – 6 della legge n. 241 del 07.08.1990, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

3 – Con idoneo provvedimento il responsabile del trattamento dei dati personali di cui al comma precedente potrà individuare un suo delegato, responsabile del procedimento in sede amministrativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 – 6 della legge 241 del 07.08.1990.